

Codice A1615A

D.D. 30 luglio 2021, n. 492

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - D.M. n. 2588 del 10/03/2020. Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali - viabilità pastorale".



ATTO DD 492/A1615A/2021

DEL 30/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – D.M. n. 2588 del 10/03/2020. Disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali - viabilità pastorale".

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

vista la decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020, che ha approvato la vigente modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-2324 del 20 novembre 2020 che ha recepito le vigenti modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea con C(2020)7883 del 6 novembre 2020;

dato atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 2588 del 10 marzo 2020, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che abroga il decreto n. 497 del 17 gennaio 2019 dello stesso Ministro;

dato atto inoltre che il MiPAAF, con propria nota n. 0094126 del 24 febbraio 2021, ha comunicato alle Autorità di gestione del PSR 2014-2020 che, in riferimento al suddetto decreto, non si ravvisano modifiche da apportare e che pertanto il DM n. 2588 del 10 marzo 2020, all'interno del quale, peraltro, non c'è alcuna limitazione di durata, continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità;

tenuto conto che il decreto MiPAAF 2588/2020 stabilisce all'articolo 24 che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti, tra l'altro:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

tenuto conto in particolare della Sezione 2, Sottosezione 2 (articoli 20 e 21) del citato decreto ministeriale che riguarda le misure per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1473 del 5 giugno 2020, avente per oggetto "PSR 2014-2020. Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020. Revoca della D.G.R. 66-8975 del 16 maggio 2019.";

dato atto che, per quanto comunicato dal Ministero con la sopra indicata nota n. 0094126 del 24 febbraio 2021 all'Autorità di gestione del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, anche la suddetta n. 7-1473 del 5 giugno 2020 resta valida, essendo conforme alle disposizioni ministeriali vigenti in materia;

considerato che la succitata D.G.R. contempla, tra le Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, la Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" e, più in particolare, l'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali", e demanda ai Settori responsabili della gestione delle Misure del PSR 2014-2020 del Piemonte l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici

della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020;

considerato che, con determinazione dirigenziale n. 1950/A1807A del 27 luglio 2016, il Dirigente del Settore Foreste ha approvato, per l'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali", il Bando di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento, successivamente modificato con la determinazione dirigenziale n. 2771/ A1807A del 12 ottobre 2016;

considerato che, per quanto riguarda la viabilità a servizio delle superfici d'alpeggio, è indicato dal Bando quale responsabile del procedimento per le fasi di ricezione delle domande di sostegno, di verifica dei requisiti di ammissibilità e di accoglimento, di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno, di formulazione della graduatoria ed ammissione a contributo e relativa comunicazione, il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera - Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Montagna, Foreste Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, la cui attuale denominazione è Settore Sviluppo della montagna – Direzione Ambiente, energia e territorio;

considerato che la D.D. n. 2771 del 12 ottobre 2016 prevede che la successiva fase di istruttoria della progettazione esecutiva sia svolta dai Settori Tecnici regionali territorialmente competenti, al fine di valutare la conformità di questa con il progetto originario ammesso a contributo, con le "Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale" allegate alle Norme di Attuazione dell'Operazione 4.3.4 e provvedere alla conferma finale dell'ammissione a finanziamento delle domande di sostegno;

vista la determinazione dirigenziale n. 3098 del 2 ottobre 2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, che definiva, come richiesto dalla D.G.R. 2 Maggio 2017, n. 32-4953, le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione 4.3.4 «Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali» del PSR 2014 – 2020;

visto il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.

Considerato che l'Operazione in oggetto concorre a perseguire gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale ed in particolare a soddisfare i fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e a raggiungere gli obiettivi di output e di spesa previsti dal piano finanziario del PSR stesso.

Considerato, in riferimento all'impegno accessorio 1 del Bando, che il rispetto del termine stabilito per la conclusione dei lavori, di fatto, rende irrilevanti eventuali ritardi conseguiti nel corso delle fasi intermedie di realizzazione del progetto (cantierabilità, avvio delle procedure di aggiudicazione e inizio lavori) e consente il pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" e del PSR sopra ricordati, si ritiene opportuno introdurre, a corredo delle disposizioni per il calcolo delle percentuali di riduzione per violazione impegni accessori di cui all'allegato A della presente determinazione, una precisazione in merito all'applicazione delle riduzioni per violazione degli impegni accessori 4, 5 e 6.

Dato atto che, secondo quanto emerso da specifiche ricognizioni sui procedimenti effettuate tramite

gli strumenti informatici del SIAP dal Settore Sviluppo della montagna coordinatore dell'operazione, e dagli aggiornamenti di dettaglio periodicamente forniti dai Settori Tecnici regionali, ciascuno per le istruttorie di propria competenza, alcuni progetti proposti allo stato attuale:

- non risultano essere compatibili con la normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica e forestale e di vincolo idrogeologico;
- non risultano essere in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie per la loro realizzazione;
- non risultano conformi a quanto previsto dalle "Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale";

e che i soggetti proponenti interessati, a fronte di richieste di integrazioni o modifiche agli elaborati progettuali, non hanno attivato in tempi ragionevoli alcuna azione pro-attiva atta a risolvere i suddetti impedimenti tecnici, giuridico-amministrativi e autorizzativi.

Considerato che il protrarsi delle situazioni sopra descritte rischia di avere ripercussioni negative sul rispetto delle tempistiche dettate dall'UE e dall'Autorità di gestione, sulla corretta ed efficiente gestione finanziaria del PSR 2014-20 e sulla disponibilità di risorse per la futura programmazione regionale.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto ed in riferimento all'impegno accessorio 5 del bando, introdurre un limite temporale di 365 giorni naturali consecutivi - decorrenti dal 5 gennaio 2019, termine ultimo per garantire la cantierabilità, stabilito con determinazione n. 2205 del 27 luglio 2018 - oltre il quale, accertato il mancato ottenimento della cantierabilità stessa, le domande di sostegno decadono totalmente dal contributo e il Settore competente per l'istruttoria provvede alla revoca del finanziamento.

Dato atto che l'introduzione del suddetto limite temporale e le conseguenti revoche di contributi consentiranno di portare a conclusione i procedimenti ricadenti nella situazione sopra descritta, di ottimizzare la gestione delle istruttorie e delle risorse finanziarie del Bando ed il pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali" e del PSR.

Sentito il Settore Foreste della Direzione Ambiente, energia e territorio, cui è stata demandata, insieme al Settore Sviluppo della Montagna, la predisposizione del bando e la definizione di ulteriori disposizioni generali e specifiche relative all'operazione 4.3.4, ciascuno per le parti di propria competenza, come stabilito dalla D.G.R. 35-3658 del 18 luglio 2016, che ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del presente provvedimento.

Sentito l'organismo pagatore ARPEA, che ha espresso allo stesso modo parere favorevole in merito all'adozione del presente provvedimento.

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra illustrato ed in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 7-1473 del 5 giugno 2020, aggiornare le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 4.3.4 per la viabilità a servizio delle superfici d'alpeggio, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Dato inoltre atto che le nuove disposizioni sostituiscono integralmente le precedenti di cui alla suddetta determinazione n. 3098 del 2 ottobre 2018.

Visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”, che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di approvare, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 7-1473 del 5 giugno 2020 e in sostituzione integrale delle precedenti disposizioni allegate alla determinazione n. 3098 del 2 ottobre 2018, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali", per la viabilità a servizio delle superfici d'alpeggio, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino